**PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - P.O Regione Liguria OB. CRO FSE 2007–2013**

# DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE A DATORI DI LAVORO DI CONTRIBUTI PER ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO (QUARTA REVISIONE)

## Art. 1 Finalità

1. Il contributo per Accompagnamento all'inserimento lavorativo ha una doppia finalità:
   - promuovere e sostenere le aziende che assumono per un periodo congruo personale segnalato dal sistema pubblico dei servizi per l'impiego
   - promuovere e mantenere l'occupabilità nel tempo di questi lavoratori grazie ad un processo di continuo adattamento delle loro competenze professionali ai contesti organizzativi e produttivi, mediante interventi formativi in azienda nella fase immediatamente seguente all'assunzione.
2. Il contributo è concesso in regime degli aiuti "de minimis" al datore di lavoro che ha assunto e che si impegna nella formazione del lavoratore.

## Art. 2 Soggetti richiedenti

1. Possono richiedere il Contributo per Accompagnamento all'inserimento lavorativo, oggetto delle presenti Direttive, i datori di lavoro, in forma singola o associata e anche i loro eventuali consorzi come di seguito evidenziato:
   - Società di capitali.
   - Ditte individuali e società di persone costituenti micro, piccole e medie imprese definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea numero 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
   - Società di persone costituenti grandi imprese.
   - Cooperative, comprese le Cooperative sociali, di cui alla Legge 381/91.
   - Imprese sociali di cui al D. Lgs. 24 marzo 2006 n.155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005 n. 118).
   - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
   - Esercenti le libere professioni in forma individuale o associata.
2. Sono esclusi dai soggetti richiedenti, di cui al presente articolo, sia le Agenzie di somministrazione, disciplinate ai sensi del D. Lgs. 276/03 artt. 2 / 20, sia i datori di lavoro persone fisiche (es. famiglie o singoli individui per l'inserimento lavorativo di persone presso proprio domicilio).

## Art. 3 Requisiti dei soggetti richiedenti

I datori di lavoro, di cui all'art.2, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere in regola con quanto previsto dalla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/99 e successive modifiche o integrazioni);
b) essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi relativi al proprio personale;
c) osservare nei confronti di tutti i lavoratori in servizio presso l'azienda la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
d) rispettare le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
e) avere almeno un'unità produttiva locale nel territorio ligure;

f) in relazione a sedi o unità produttive situate nel territorio regionale, non avere in corso oppure attuato nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di incentivo, procedure di sospensione con ricorso ad ammortizzatori sociali ovvero di riduzione di personale avente le medesime professionalità del personale da assumere, escluse le ipotesi di licenziamento per giusta causa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente relativamente al diritto di precedenza dei lavoratori alla riassunzione.

**Art. 4 Destinatari**

Il Contributo per Accompagnamento all'inserimento lavorativo è rilasciato a seguito dell'assunzione di persone iscritte ai Centri per l'impiego della Provincia di Genova oppure alle persone in carico all' Ufficio Inclusione socio-lavorativa e collocamento disabili.

**Art. 5 Tipologie contrattuali ammissibili**

1. Le assunzioni ammissibili sono quelle effettuate con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata di almeno 9 mesi ai sensi del D.Lgs. 368/2001 o all'art.8, comma 2, della Legge 223/1991 e successive modifiche o integrazioni.
2. Sono escluse le assunzioni con contratto di inserimento e di apprendistato ai sensi del D.Lgs 276/2003 o della L.196/1997 e successive modifiche o integrazioni.
3. Le tipologie di contratto ammissibili sono quelle a tempo pieno o con orario di lavoro part time purché di durata almeno pari a 20 ore settimanali e siano compatibili con l'effettiva erogazione della formazione aziendale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.

**Art. 6 Sottoscrizione del Patto di servizio – Contratto formativo**

1. I datori di lavoro interessati alla concessione del Contributo per Accompagnamento all'inserimento lavorativo possono usufruire del servizio di preselezione attraverso il servizio Match On Line (accessibile via internet dal sito www.provincia.genova.it/match) oppure possono rivolgersi direttamente ai Centri per l'impiego territorialmente competenti a seconda della sede di lavoro in cui intendono assumere o ai servizi dell'Ufficio inclusione socio-lavorativa.
2. In caso di richiesta di personale attraverso Match On Line il datore di lavoro dopo aver inserito la richiesta di personale selezionerà il flag "Disponibilità al Contributo per Accompagnamento all'inserimento lavorativo". Il servizio Match individua la rosa di candidati corrispondenti al profilo ricercato nell'ambito dei destinatari di cui all'art.4.
3. A fronte dell'assunzione con le tipologie contrattuali previste il datore di lavoro stipula apposito Patto di servizio – contratto formativo (allegato 1) con il Centro per l'impiego competente allegando:
a) progetto formativo con indicazione di obiettivi e contenuti formativi, monte ore complessivo, orario e periodo della formazione, nominativo del tutor formativo sulla base delle indicazioni di cui all'art.8 (allegato 2);
b) dichiarazione di possesso dei requisiti aziendali e di capacità formativa dell'impresa o di affidamento della formazione ad ente/società esterna (allegato 3).
4. Per informazioni o assistenza sulla predisposizione del progetto formativo i datori di lavoro possono rivolgersi al Centro per l'impiego.

**Art. 7 Importo del Contributo**

Il Contributo per Accompagnamento all'inserimento lavorativo è di 1.000,00 euro ed è erogabile a fronte di una prestazione formativa di almeno 60 ore sulla base di quanto previsto all'art.8.

**Art. 8 Progetto formativo e modalità della formazione**

1. Il progetto formativo deve prevedere un monte ore minimo di 60 ore di formazione, di cui almeno 10 ore relative alle tematiche inerenti l'organizzazione aziendale e la sicurezza del lavoro. Il progetto viene sottoposto alla valutazione del Centro per l'impiego territorialmente competente in base alla sede di lavoro in relazione alla sua congruità con il profilo professionale del lavoratore inserito, al rispetto dei tempi, delle presenze e del monte ore di formazione previsti, nonchè all'indicazione del tutor formativo.
2. Laddove il datore di lavoro intenda avvalersi di enti/società esterne per la formazione, il datore di lavoro deve garantire il rispetto delle condizioni soprarichiamate.
3. Entro 15 giorni dalla presentazione del progetto, il Centro per l'impiego sottoscrive per convalida il progetto formativo.
4. Gli uffici competenti della Provincia fatte le verifiche in merito ai requisiti aziendali e previa convalida del progetto, ammette il datore di lavoro al Contributo per Accompagnamento all'inserimento lavorativo ed invia al datore di lavoro comunicazione su apposito modulo.
5. La formazione aziendale deve avere una durata minima di un mese e massima di tre mesi e concludersi come termine massimo entro sei mesi dall'assunzione.
6. Per motivate esigenze organizzative, la formazione che si avvia nei termini previsti può concludersi anche oltre il termine di sei mesi dall'assunzione, previa richiesta formale da parte del datore di lavoro al Centro per l'impiego territorialmente competente e relativa autorizzazione sottoscritta da parte del Centro per l'impiego stesso.
7. Non è possibile in ogni caso presentare progetti formativi e avviare la formazione dopo sei mesi dall'assunzione.

**Art. 9 Rendicontazione attività formativa ed erogazione del Contributo**

1. Ad attività formativa conclusa il datore di lavoro deve presentare alla Provincia di Genova - Direzione Politiche del Lavoro - Servizio Servizi per l'impiego - Ufficio Gestione Flussi Finanziari, Amministrazione e Rendicontazione, Via Cesarea, 14 – 16121 Genova la seguente documentazione:

- rendicontazione dell'attività formativa (Allegato 4);
- relazione finale sull' attività di formazione svolta e sulle competenze acquisite dal lavoratore (Allegato 5),
- il modulo di concessione Contributo per Accompagnamento all'inserimento lavorativo trasmesso dagli uffici compenti della Provincia di Genova ;
- la Dichiarazione Aiuti De Minimis (Regolamento CE n.1998/2006 del 15/12/2006 pubblicato sulla GUCE L.379 del 28/12/2006 pag.5) - (Allegato 6)
- Scheda Anagrafica fornitori – (Allegato 7).

2. Verificata la completezza e correttezza della documentazione, la Provincia di Genova predispone gli atti necessari per l'erogazione del contributo di 1.000,00 euro in un'unica soluzione a fronte della formazione aziendale erogata.

**Art. 10 Sanzioni e revoca del Contributo per Accompagnamento all'inserimento lavorativo**
Il Contributo è revocato dall'Amministrazione concedente, con obbligo di restituzione di quanto percepito, qualora non siano stati realizzati gli scopi per i quali è stata assegnato, o nel caso in cui sia stata realizzato a condizioni diverse da quanto previsto o da quanto stabilito da norme di legge o dai contratti collettivi o in caso di gravi inadempienze.

**Art. 11 Fonti di finanziamento e regime di aiuto**
1. Per il finanziamento dei Contributi per Accompagnamento all'inserimento lavorativo è costituito un fondo a valere su FSE 2007-2013 P.O. Regione Liguria Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", Asse I Adattabilità – Ob. C,C6.
2. I Contributi per Accompagnamento all'inserimento lavorativo rientrano nel regime degli aiuti "de minimis" ai sensi della normativa comunitaria in materia. In particolare: Regolamento (CE) n. 1998/2006 (pubblicato sulla GUCE L.379 del 28/12/2006) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore e ai regolamenti (CE) n. 1535/2007 e n. 875/2007 relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.
3. I Contributi per Accompagnamento all'inserimento lavorativo sono concessi fino ad esaurimento del fondo.

**Art. 12 - Informativa sulla privacy**
1. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per le finalità previste per l'erogazione del contributo. I dati sono comunicati ai Centri per l'impiego e alla Provincia di Genova.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo alla Provincia di Genova, Area Politiche del Lavoro, Servizio Promozione dell'Occupazione, Via Cesarea, 14 – IV piano, 16121 Genova.